

PROGRAMMA ASSICURAZIONE

PROTEZIONE UNICA MUTUO

Polizza a Premio Unico
Convenzione Assicurativa N. 210.507



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 156.846.951,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 - Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA

INDICE

CONOSCERE IL CONTRATTO	6
I TERMINI PIÙ USATI	7
ASPETTI LEGALI E FISCALI	8
NORME CONTRATTUALI:	
- CONVENZIONE ASSICURATIVA N. 210.507	9
- CONDIZIONI PRELIMINARI	10
- ESTRATTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA	11
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Tariffa TE3S)	13
NOTA INFORMATIVA	18

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
 - ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
- anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474
– email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali.

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

CONOSCERE IL CONTRATTO

Conservi con cura il Suo *Testo Contrattuale* PROTEZIONE UNICA MUTUO, la *Proposta*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e la *Lettera di Conferma* con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui deve sempre far riferimento.

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- le **Norme Contrattuali**, che comprendono:
 - **Estratto della Convenzione Assicurativa**: comprende i principali aspetti contrattuali della Convenzione Assicurativa stipulata tra UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (già Adalya Banca Immobiliare S.p.A.) - Contraente della Convenzione - e la Commercial Union Vita S.p.A. - Società -. La Convenzione Assicurativa definisce il rapporto assicurativo tra le Parti;
 - le **Condizioni di Assicurazione**: regolano in modo specifico l'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo (Tar. TE3S).
- la **Nota Informativa**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente della Convenzione: è UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (già Adalya Banca Immobiliare S.p.A.) che sottoscrive la Convenzione Assicurativa con la Società e propone il Contratto al Contraente/Assicurato;

Intermediario: è UNICREDIT ASSICURA S.r.l., Agenzia di Assicurazione controllata da UniCredit Banca, a cui è stata affidata la gestione della Convenzione Assicurativa;

Convenzione Assicurativa: è l'accordo sottoscritto tra la Società - Commercial Union Vita S.p.A. - e la Contraente della Convenzione - UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (già Adalya Banca Immobiliare S.p.A.) -. Nel presente Testo Contrattuale è contenuto un estratto di tale Convenzione;

Contratto: è l'insieme dei documenti che definiscono l'Assicurazione; comprende la Proposta, la Convenzione Assicurativa, le Norme Contrattuali, la Lettera di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta: è il documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso al Contratto stesso;

Contraente/Assicurato: è la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Contraente/Assicurato coincide con il Cliente della Banca;

Beneficiario: è la persona cui spetta il pagamento della prestazione prevista. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Beneficiario coincide di norma con la Contraente della Convenzione;

Durata: è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto. La durata del Contratto coincide con la durata del mutuo;

Debito Residuo: somma delle quote capitali, calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi non sono infatti soggetti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge - a pignoramento o sequestro (Art.1923 del Codice Civile); le somme pagate in caso di morte del Contraente/Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art.1920 del Codice Civile).

In base al D. LGS. n° 47 del 18 Febbraio 2000 è possibile ottenere un risparmio fiscale sui premi di Assicurazione versati.

A questo fine viene inviato annualmente al Contraente/Assicurato, dalla Commercial Union Vita S.p.A., un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

PREMESSA

In considerazione delle finalità di garanzia proprie di questo Contratto, la figura del Contraente deve necessariamente coincidere con quella dell'Assicurato. Si conviene, perciò, che quando nel seguito si farà volta a volta riferimento al Contraente o all'Assicurato, si intenderà in ogni caso lo stesso soggetto.

Convenzione Assicurativa n. 210.507 POLIZZA A PREMIO UNICO

Tra

UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (già Adalya Banca Immobiliare S.p.A.)
con Sede Sociale e Direzione Generale: Via Calabria, 31 - 20158 Milano
in seguito denominata per brevità "*Contraente della Convenzione*"

e

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.
con Sede Sociale in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
in seguito denominata per brevità "*Società*"

con l'intermediazione di

UNICREDIT ASSICURA S.r.l.
con Sede in Viale Bodio, 29 - 20158 Milano

CONDIZIONI PRELIMINARI

- la Contraente della Convenzione stipula la Convenzione Assicurativa in nome e per conto dei propri Clienti;
- la Contraente della Convenzione concede ai propri Clienti mutui di durata compresa tra un minimo di un anno ed un massimo di anni trenta;
- Beneficiario irrevocabile del Contratto è la Contraente della Convenzione che in questo modo si garantisce la copertura del debito residuo;
- il Contratto è vincolato a favore della Contraente della Convenzione, costituendo quindi una Garanzia per la copertura del debito residuo;
- i Clienti della Contraente della Convenzione stipulano, a tutela del mutuo erogato, un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo (Tariffa TE3S);
- i Clienti della Contraente della Convenzione diventano in tal modo i Contraenti/Assicurati, cioè le persone sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea;
- la Società presta la Garanzia come definita ai Clienti della Contraente della Convenzione alle condizioni di seguito indicate, particolarmente vantaggiose rispetto a quelle che il singolo Cliente avrebbe potuto ottenere in assenza della presente Convenzione Assicurativa;
- a disposizione dei Clienti della Contraente della Convenzione, presso sia la Sede della Società, che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa.

NORME CONTRATTUALI

ESTRATTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Convenzione Assicurativa ha per oggetto la stipulazione di un Contratto - riservato ai Clienti che hanno richiesto ed ottenuto un mutuo dalla Contraente della Convenzione - che tuteli la Contraente stessa in caso di premorienza del Contraente/Assicurato nel corso della durata del mutuo, garantendo la copertura del debito residuo.

Il Contratto è costituito da un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo.

La Convenzione Assicurativa viene stipulata dalla Contraente della Convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti, i quali con la sottoscrizione della Proposta, diventano Contraenti/Assicurati.

ART. 2 BENEFICIARI - SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE

In caso di morte del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquida alla Contraente della Convenzione, quale Beneficiaria irrevocabile designata dal Contraente/Assicurato, il debito residuo calcolato al momento del decesso, come indicato all'Art. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società si impegna a liquidare le somme dovute, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei documenti indicati all'Art. 10 "DENUNCIA DEL SINISTRO".

ART. 3 CONTRAENTE/ASSICURATO

Saranno ammessi a partecipare alla Convenzione Assicurativa tutti i Clienti della Contraente della Convenzione che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano richiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo in qualità di intestatario o di cointestatario;
- abbiano, alla data di richiesta del mutuo un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni, mentre alla data di scadenza del Piano di ammortamento del mutuo, un'età non superiore a 75 anni;
- la durata del mutuo sia compresa fra un minimo di un anno ed un massimo di anni trenta;
- abbiano aderito alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo la Proposta, che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla posizione assicurativa del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere tra:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto per la quota di mutuo purchè il totale sia pari alla totalità del mutuo erogato;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto per l'importo totale del mutuo;
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto per l'importo totale del mutuo.

Il Contratto viene stipulato dal Contraente/Assicurato senza l'obbligo della visita medica; tuttavia la Società si riserva eventualmente, a suo insindacabile giudizio, di richiedere informazioni di carattere sanitario relative al Contraente/Assicurato e di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi - o di rifiuto del rischio medesimo.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata minima del Contratto si intende stabilita in un anno, mentre quella massima in trenta anni. La durata del Contratto coincide con la durata del mutuo.

ART. 5 CAPITALE ASSICURATO

Nel caso in cui il Contratto venga assunto senza visita medica e senza alcun accertamento sanitario, il capitale iniziale massimo assicurato per persona non potrà essere, in nessun caso, superiore a Euro 155.000,00.

Se l'importo di mutuo erogato risulta essere superiore alle predette Euro 155.000,00 la copertura assicurativa - nel caso in cui l'assunzione avvenga senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato - può essere prestata fino al limite indicato.

Per importi superiori a Euro 155.000,00 le condizioni di assunzione sono dettagliatamente indicate al seguente Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO".

ART. 6 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il premio unico.

La data di conclusione coincide con la data di stipulazione del contratto di Mutuo.

Fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

ART. 7 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Le condizioni di assunzione del Contratto variano in funzione dell'importo del capitale iniziale assicurato, così come indicato nella tabella che segue:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	MODALITA' DI ASSUNZIONE
fino a Euro 155.000,00	il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e sarà sufficiente la sola compilazione del questionario sanitario presente nella Proposta;
da Euro 155.000,01 a Euro 259.999,99	* rapporto di visita medica da effettuarsi da parte del medico fiduciario; * certificato medico del medico curante o di famiglia; * esame completo delle urine; * ECG a riposo e sotto sforzo; * Rx torace (2 proiezioni); * Esami del sangue (come riportato nell'apposito allegato);
da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	* rapporto di visita medica da effettuarsi da parte del medico fiduciario; * certificato medico del medico curante o di famiglia; * esame completo delle urine; * ECG a riposo e sotto sforzo; * Rx torace (2 proiezioni); * Esami del sangue più dettagliati (come riportato nell'apposito allegato);

In ogni caso la Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva eventualmente, a suo insindacabile giudizio, il diritto di chiedere accertamenti sanitari se le informazioni rilevate comportano la necessità di effettuare specifici esami medici e/o visite specialistiche.

Nel caso che dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;
- ovvero*
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

In caso di rifiuto del rischio UniCredit Assicura restituirà al Contraente/Assicurato il premio pagato.

La Società si riserva altresì di stabilire particolari condizioni di accettazione o di rifiuto del rischio anche in considerazione dell'attività professionale e/o extraprofessionale svolta dal Contraente/Assicurato.

ART. 8 PREMIO UNICO

Il premio unico da corrispondere a fronte della Garanzia prevista dal Contratto, di cui all'Art. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione, è determinato in base alla durata del Contratto.

Il premio unico è calcolato applicando al capitale iniziale scelto i tassi di premio suddivisi in base alla durata contrattuale prescelta, indipendentemente dal sesso e dall'età del Contraente/Assicurato.

Nella tabella che segue sono riportati i diversi tassi di premio per Euro 1.000,00 di Capitale Iniziale Assicurato in funzione della durata del contratto:

DURATA DEL MUTUO ASSICURATO	TASSO DI PREMIO PER EURO 1.000 DI CAPITALE INIZIALE ASSICURATO
da 1 anno a 10 anni	20
da 11 anni a 15 anni	39
da 16 anni a 20 anni	59
da 21 anni a 25 anni	85
da 26 anni a 30 anni	100

ART. 9 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo il Contratto si intende annullato dalla data di estinzione.

La Contraente della Convenzione si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Contraente della Convenzione.

Al Contraente/Assicurato verrà rimborsato il rateo non goduto del premio unico corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta.

Il rateo del premio unico da rimborsare al Contraente/Assicurato, è calcolato in funzione dell'importo del premio unico pattuito versato al momento della sottoscrizione della Proposta, della durata contrattuale definita al momento della sottoscrizione della Proposta e del numero degli anni mancanti alla scadenza naturale del Contratto dal momento in cui viene estinto il mutuo.

L'esatta formula che permette di individuare l'importo del rateo del premio unico da restituire al Contraente/Assicurato è la seguente:

$$PRN = ((PUN/n)*A)/2$$

dove:

PRN = Premio Unico da rimborsare;

PUN = Premio Unico pagato;

n = durata contrattuale pattuita;

A = anni mancanti calcolati dalla data di anticipata estinzione del mutuo alla scadenza originaria del Contratto.

ART. 10 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere comunicata dagli eredi del Contraente/Assicurato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a UniCredit Banca per la Casa S.p.A. – c/o UPA – CENTRO MUTUI – Via Francesco Baracca n° 5 06128 Perugia o alla Società, entro cinque giorni - o non appena possibile - dal verificarsi dell'evento mortale e deve contenere l'indicazione del luogo, l'ora e la causa dell'evento.

Alla denuncia deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 16 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

La Contraente della Convenzione, una volta in possesso della documentazione, comunica alla Società il capitale pari al debito residuo al momento dell'evento.

ART. 11 RIFERIMENTI ALLE CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella Convenzione Assicurativa, si fa riferimento alle Condizioni di Assicurazione che formano parte integrante del presente Contratto.

Le Clausole della Convenzione Assicurativa prevalgono sulle Condizioni di seguito indicate.

Ogni modifica alla Convenzione Assicurativa e relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, deve essere pattuita per iscritto, pena la nullità della Convenzione Assicurativa stessa.

La Contraente della Convenzione e il Contraente/Assicurato:

- sono a conoscenza delle Condizioni della Convenzione Assicurativa e delle Condizioni di Assicurazione;
- accettano in ogni loro parte e approvano espressamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 Obblighi della Società;

Art. 5 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato;

Art. 6 Limiti di età;

Art. 7 Rischio di Morte;

Art. 9 Pagamento del premio unico;

Art. 18 Foro Competente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico
a copertura del debito residuo (Tariffa TE3S)*

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta, dalla Lettera di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Norme Contrattuali firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Come già indicato nell'estratto della Convenzione Assicurativa, il presente Contratto viene stipulato dalla Contraente della Convenzione nel caso in cui il proprio Cliente - che diventa in tal modo Contraente/Assicurato - chieda ed ottenga l'erogazione di un mutuo.

La Società, in caso di morte del Contraente/Assicurato, qualunque possa esserne la causa - salvo le limitazioni di cui all'Art. 7 "RISCHIO DI MORTE" che segue - senza limiti territoriali ed indipendentemente dai cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato, garantisce il pagamento immediato alla Contraente della Convenzione - quale Beneficiaria irrevocabile designata dal Contraente/Assicurato - di un capitale pari al debito residuo calcolato al momento del decesso.

La Contraente della Convenzione viene così garantita nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi prima che questi abbia potuto estinguere totalmente il mutuo, entro la durata contrattuale prevista.

In caso di premorienza del Contraente/Assicurato verrà infatti corrisposto alla Contraente della Convenzione un capitale pari al debito residuo da estinguere.

Nel caso in cui la somma assicurata risultasse superiore all'effettivo debito residuo del Contraente/Assicurato, la parte eccedente il debito residuo sarà corrisposta agli eredi testamentari e in mancanza agli eredi legittimi del Contraente/Assicurato in parti uguali.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intende estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Società.

ART. 3 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il premio unico. La data di conclusione coincide con la data di stipulazione del contratto di Mutuo.

Fatto salvo quanto disposto all'Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" dell'Estratto della Convenzione Assicurativa, le prestazioni di cui l'Art. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società invia al Contraente/Assicurato una Lettera di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

La copertura assicurativa e, di conseguenza, l'emissione della Lettera di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE E SULLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", presente nella Proposta;

ovvero

- all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato nei termini previsti all'Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" dell'Estratto della Convenzione Assicurativa.

Nel caso in cui dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che possano prevedere l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

La Società comunicherà a Unicredit Assicura S.r.l. gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Qualora la Società rifiuti il rischio, UniCredit Assicura S.r.l. provvede alla restituzione del premio pagato.

ART. 4 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato coincide con l'intestatario del mutuo.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere tra:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto per la quota di mutuo purché il totale sia pari alla totalità del mutuo erogato;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto per l'importo totale del mutuo;
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto per l'importo totale del mutuo.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Contratto, questo non è più contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede. L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 6 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che al momento della sottoscrizione della Proposta l'età del Contraente/Assicurato debba essere non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni.

L'età del Contraente/Assicurato a scadenza del Contratto deve essere non superiore a 75 anni.

Si precisa che l'età all'ingresso del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata in polizza; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

ART. 7 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso causato da:

- a) dolo del Contraente/Assicurato;
- b) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d) incidente di volo, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- f) AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o altra patologia ad essa collegata. Tale esclusione può essere annullata qualora il Contraente/Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test Anti HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

In tutti questi casi, la Società corrisponde al Beneficiario designato l'importo pari alla Riserva Matematica calcolata al momento del decesso.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra uno e trenta anni.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- scadenza contrattuale
- decesso del Contraente/Assicurato;
- estinzione del mutuo.

La durata del Contratto coincide con la durata del mutuo.

ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO UNICO

Il premio unico deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto individuale entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera il Contraente/Assicurato da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

La comunicazione relativa al recesso, contenente gli elementi identificativi del Contratto, deve essere inviata dal Contraente/Assicurato alla Banca presso cui è stato stipulato il Contratto, ovvero al seguente indirizzo:
Commercial Union Vita S.p.A. – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano.

ART. 11 RISCATTI E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 12 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo il Contratto si intende annullato dalla data di estinzione.

Al Contraente/Assicurato verrà rimborsato il rateo non goduto del premio unico corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta.

Il rateo del premio unico da rimborsare al Contraente/Assicurato, è calcolato in funzione dell'importo del premio unico pattuito versato al momento della sottoscrizione della Proposta, della durata contrattuale definita al momento della sottoscrizione della Proposta e del numero degli anni mancanti alla scadenza naturale del Contratto dal momento in cui viene estinto il mutuo. L'esatta formula che permette di individuare l'importo del rateo del premio unico da restituire al Contraente/Assicurato è indicata all'Art. 9 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO" dell'Estratto delle Convenzione Assicurativa.

ART. 13 BENEFICIARI

La Contraente della Convenzione è il Beneficiario irrevocabile designato dal Contraente/Assicurato, al quale viene liquidato il debito residuo calcolato al momento del decesso.

ART. 14 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente/Assicurato non può cedere ad altri il Contratto, così come non può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

ART. 15 DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 16 LIQUIDAZIONI

Le domande di liquidazione con allegata la documentazione richiesta devono essere inviate dagli eredi del Contraente/Assicurato - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno -:

- ad UniCredit Banca per la Casa S.p.A. - c/o UPA - Centro Mutui via Francesco Baracca, n° 5 06128 Perugia -
ovvero
- direttamente a Commercial Union Vita S.p.A., - Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le liquidazioni alla Contraente della Convenzione vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione necessaria.

I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la documentazione arriva:

- alla Sede Legale di UniCredit Banca per la Casa S.p.A. ;
ovvero
- alla Direzione della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- copia integrale della cartella clinica.

E' necessaria anche una comunicazione documentata da UniCredit Banca per la Casa S.p.A., che attesti l'importo del debito residuo, alla data di decesso del Contraente/Assicurato e, ove possibile, le seguenti informazioni:

- somma delle quote capitali calcolata dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;
- eventuale rateo di interesse non coperto dalla presente Assicurazione;
- rata di ammortamento, tasso di interesse e periodicità di pagamento della rata, risultante dall'ultimo aggiornamento che precede o coincide con la data del decesso del Contraente/Assicurato.

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la Sede della Società o della Banca.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non vengano fornite le coordinate bancarie degli aventi diritto (conto corrente, CAB, ABI) ogni pagamento verrà effettuato presso la sede della Società o del Soggetto Incaricato. a mezzo assegno circolare intestato agli aventi diritto.

ART. 17 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

ART. 19 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente/Assicurato, ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto prescelto ed a fornire al Contraente/Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 28/7/1989. Ha sede in Italia, a Milano in Viale Abruzzi, 94 - 20131.

2. INFORMAZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Convenzione Assicurativa, il cui estratto forma parte integrante del Contratto, è stata predisposta per i Clienti di UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (già Adalya Banca Immobiliare S.p.A.), i quali, al momento della sottoscrizione del mutuo, stipulano, a tutela del mutuo erogato, un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo.

In tal modo la Contraente della Convenzione si garantisce la copertura del debito residuo nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro la durata contrattuale prevista e prima che egli abbia potuto estinguere totalmente il mutuo.

I Clienti di UniCredit Banca per la Casa S.p.A. diventano così Contraenti/Assicurati del Contratto, mentre UniCredit Banca per la Casa S.p.A. diventa Beneficiaria irrevocabile del Contratto.

La Convenzione Assicurativa regola i rapporti tra UniCredit Banca per la Casa S.p.A. – Contraente della Convenzione - e Commercial Union Vita S.p.A. - Società - e delinea le caratteristiche del Contratto.

L'estratto di tale Convenzione Assicurativa è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Testo Contrattuale, mentre, a disposizione del Cliente, sia presso la Sede della Società che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa.

2.2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio unico a copertura del debito residuo (Tariffa TE3S)

Qualora il decesso del Contraente/Assicurato si verifica nel corso della durata contrattuale e non sia stato estinto il mutuo la Società liquida alla Contraente della Convenzione il capitale spettante, pari all'importo del debito residuo.

Nel caso in cui il mutuo sia stato anticipatamente estinto, la Società rimborsa al Contraente/Assicurato il rateo non goduto del premio unico corrisposto.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto lo stesso si intende estinto ed il premio unico corrisposto resta acquisito dalla Società.

2.3 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il premio unico. La data di conclusione coincide con la data di stipulazione del contratto di Mutuo.

Fatto salvo quanto disposto all'Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" dell'Estratto della Convenzione Assicurativa, le prestazioni di cui al punto 2.2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La copertura assicurativa e di conseguenza l'emissione della Lettera di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza – sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della “dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extraprofessionali del Contraente/Assicurato”, presente nella Proposta;
ovvero
- all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o delle attività professionali ed extraprofessionali nei termini previsti all'Art. 7 “CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO” dell'Estratto della Convenzione Assicurativa.

Nel caso in cui dagli accertamenti emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà a Unicredit Assicura S.r.l. gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Qualora la Società rifiuti il rischio, UniCredit Assicura S.r.l. provvede alla restituzione del premio pagato.

2.4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto.

La durata del Contratto coincide con la durata del mutuo richiesto.

Il Contratto è stato predisposto per una durata minima di un anno e massima di trenta anni.

2.5 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO UNICO

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione, da parte del Contraente/Assicurato, di un premio unico.

Il premio unico viene indicato nella Proposta e deve essere corrisposto alla data di conclusione del Contratto.

2.6 LIMITI DI ETÀ

Si prevede che al momento della sottoscrizione della Proposta l'età del Contraente/Assicurato debba essere non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni, mentre l'età a scadenza deve essere non superiore a 75 anni.

Si precisa che l'età all'ingresso del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata in polizza; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

2.7 DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Le condizioni di assunzione del Contratto variano in funzione dell'importo del capitale iniziale assicurato, così come indicato di seguito:

- fino a Euro 155.000,00: il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e sarà sufficiente la sola compilazione della "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato" presente nella Proposta;
- superiore a Euro 155.000,00: la Società può richiedere accertamenti sanitari nei termini previsti all'Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" dell'Estratto della Convenzione Assicurativa.

In ogni caso la Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva eventualmente, a suo insindacabile giudizio, il diritto di chiedere accertamenti sanitari se le informazioni rilevate comportano la necessità di effettuare specifici esami medici e/o visite specialistiche.

La Società si riserva altresì di stabilire particolari condizioni di accettazione o di rifiuto del rischio anche in considerazione dell'attività professionale e/o extraprofessionale svolta dal Contraente/Assicurato.

2.8 RISCATTO E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

2.9 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve.

Unicredit Assicura S.r.l. si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Contraente della Convenzione.

Al Contraente/Assicurato verrà rimborsato il rateo non goduto del premio unico corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta.

Il rateo del premio unico da rimborsare al Contraente/Assicurato, è calcolato in funzione dell'importo del premio unico pattuito versato al momento della sottoscrizione della Proposta, della durata contrattuale definita al momento della sottoscrizione della Proposta e del numero degli anni mancanti alla scadenza naturale del Contratto dal momento in cui viene estinto il mutuo. L'esatta formula che permette di individuare l'importo del rateo del premio unico da restituire al Contraente/Assicurato è indicata all'Art. 9 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO" dell'Estratto delle Convenzione Assicurativa.

2.10 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 16 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

2.11 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta – alla Banca ovvero alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

3 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

3.1 IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

3.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un massimo di Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14. In virtù della riduzione di imposta, della quale il Contraente/Assicurato viene così a beneficiare, il costo effettivo del Contratto risulta inferiore al premio versato. La riduzione di costo è uguale al prodotto del premio per l'aliquota IRPEF del 19%.

Precisiamo che al raggiungimento del limite massimo di detrazione concorrono:

- eventuali altre polizze Temporanee caso morte stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali altre polizze in forma Mista stipulate dopo il 31.12.2000 solo per la quota corrispondente al rischio di morte;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente/Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

3.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di morte del Contraente/Assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni (a norma dell'Art. 1920 del Codice Civile).

3.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

3.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

4 LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art.108 del D.Lgs.174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

5 LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

6 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

*COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità della somme da corrispondere o l'interpretazione del Contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

7 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti del Contraente/Assicurato e degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97